



**L'angolo della previdenza**

**DIRITTO AL CONGEDO RETRIBUITO  
ANCHE PER IL CONIUGE DEL DISABILE.**

*di Marina Pontillo*

Finalmente la Corte Costituzionale, con sentenza 158/2007, amplia la portata della disciplina del congedo straordinario retribuito anche per assistere il coniuge disabile.

E' illegittimo, afferma la Consulta, l'art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/2001, nella parte in cui non include il coniuge, prioritariamente rispetto agli altri congiunti indicati dalla norma, nel novero delle persone che possono fruire del congedo straordinario per poter assistere il congiunto convivente.

Si tratta del congedo spettante dal 1° gennaio 2001 ai genitori e, dopo il loro decesso, ai fratelli/sorelle conviventi di soggetti portatori di handicap in situazioni di gravità, che consente di assentarsi dal lavoro per un periodo della durata massima di due anni nell'arco dell'intera vita lavorativa. Tale congedo è coperto da contributi figurativi e viene retribuito con un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita entro un tetto massimo (ripartito tra indennità economica ed accredito figurativo) fissato, originariamente, in 70 milioni di lire e, per l'anno 2007 pari a € 41.233,26.

Già la sentenza n. 233/2005 aveva esteso tale beneficio ai fratelli/sorelle conviventi del disabile nel caso in cui i genitori fossero totalmente inabili e, pertanto, non in grado di provvedervi. Ricordiamo che in tale occasione lamentammo la mancata estensione del beneficio anche al coniuge e al disabile stesso.

Ecco che, a distanza di due anni, i giudici della Consulta ritornano sull'argomento per dichiarare l'incostituzionalità della norma che escludeva dal novero dei beneficiari del congedo straordinario retribuito il coniuge, "pur essendo questi, sulla base del vincolo matrimoniale ed in conformità dell'ordinamento giuridico vigente, tenuto al primo posto (art. 433 del Codice Civile), all'adempimento degli obblighi di assistenza morale e materiale del proprio consorte". Si tratta, pertanto, "di una situazione che esige la medesima protezione ed il medesimo trattamento rispetto a quelli contemplati dalla norma".